

UNTRASMISSIBILE

Prefettura Teramo
Prot. Uscita del 27/03/2015
Numero: 0012066
Classifica: 29.13



Prefettura di Teramo - Ufficio territoriale del Governo

Area 1 - Ordine e Sicurezza / Protezione e Difesa Civile, Soccorso Pubblico

Prot. n. 10984/2015/Area I

Teramo 19 marzo 2015

Al Presidente della Provincia di
TERAMO

Ai Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Commissari Straordinari dei Comuni di
BISENTI
PIETRACAMELA

Al Presidente della CONFCOMMERCIO

Al Presidente della CONFESERCENTI

Al Presidente della FEDERFARMA

Al Presidente della FEDERAZIONE ITALIANA
TABACCAI – F.I.T.

e p.c.

Al Tribunale di
TERAMO

Alla Procura della Repubblica di
TERAMO

Al Questore di
TERAMO

OGGETTO: contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza privata, in difetto della licenza prefettizia – Ipotesi di reato ai sensi dell'art. 140 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza.

Come noto, l'attività di vigilanza privata è disciplinata dal titolo IV del T.U.L.P.S., che prevede possa essere svolta secondo due diverse modalità. In primo luogo, ai sensi dell'art. 133 T.U.L.P.S., sono gli stessi proprietari a poter direttamente impiegare propri dipendenti riconoscendo loro il ruolo di guardie giurate deputate allo svolgimento di attività di vigilanza e custodia dei beni; in secondo luogo, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., l'attività di vigilanza può essere svolta, previa autorizzazione prefettizia, da persone giuridiche private o singole persone fisiche che impieghino propri dipendenti, in via professionale ed in forma imprenditoriale, riconosciuti come guardie giurate, al servizio a richiesta di proprietari di beni.

Pertanto, l'esercizio dell'attività disciplinata dall'art. 134 T.U.L.P.S. è subordinata, come già detto, al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dello scrivente ufficio che, come tutte le autorizzazioni di polizia, è rilasciata *intuitu personae*: essa è strettamente personale ed è intransmissibile.



Prefettura di Teramo - Ufficio territoriale del Governo

Area 1 - Ordine e Sicurezza / Protezione e Difesa Civile, Soccorso Pubblico

Tuttavia, più volte sono state segnalate a quest'ufficio situazioni di criticità riguardanti la non corretta attività di vigilanza privata da parte di soggetti privi del titolo di polizia, mascherata da servizi di "portierato".

Al riguardo il punto 3.B.1 dell'Allegato D del D.M. n. 269/2010 chiarisce in maniera definitiva che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni mobili ed immobili ad essi affidati a tutela durante l'orario notturno o chiusura al pubblico, escludendo quindi la possibilità di affidare ad agenzie di portierato servizi rientranti nell'ambito esclusivo della vigilanza privata. Tra l'altro, la giurisprudenza amministrativa e penale già da tempo ha accertato la distinzione tra la mera vigilanza passiva - che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate ed i... "compiti di vigilanza attiva- che possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del T.U.L.P.S.", ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti "...dagli appartenenti alle forze di polizia" e per tale ragione ben diversa dalla attività di portierato, la quale si caratterizza invece per essere destinata solo ed esclusivamente a garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilievo finalità di prevenzione e sicurezza.

Corre infine l'obbligo di evidenziare quanto ribadito dal Ministero dell'Interno nel richiamato D.M. relativamente al fatto che l'esercizio delle attività in difetto di autorizzazione è considerato reato e punito ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.P.S. e dell'art. 110 del c.p. per la fattispecie del concorso di persone nel reato, quando ne ricorrano le circostanze previste dal codice penale.

Tanto si segnala alle SS.LL. per ogni consentita iniziativa finalizzata alla repressione ed al contrasto delle attività di vigilanza privata in difetto della licenza prefettizia.

Nel ringraziare si gradirà ricevere un cortese cenno di riscontro.

IL PREFETTO
Cundo


